



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Cod. Fisc. 00766480289

Prot. 10355

Oggetto: Manifestazione di interesse alla erogazione di contributi per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da immobili ad uso abitativo, del Comune di Casale di Scodosia (PD), nelle condizioni dettate dalla disciplina di microraccolta definita con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28/12/2002.

Art. 1 – Oggetto

Viene indetta una manifestazione di interesse per l'assegnazione di contributi ai proprietari di manufatti contenenti amianto provenienti da immobili ad uso abitativo, siti nel Comune di Casale di Scodosia (PD), che vengano avviati al corretto smaltimento attraverso l'apposito servizio del CONSORZIO PADOVA SUD, per tramite di Padova TRE s.r.l. Devono essere soddisfatte le condizioni stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (D.G.R.V.) n. 1690/2002, cioè rientrare nella disciplina di Microraccolta, cioè quelle condizioni che snelliscono le procedure per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto (MCA).

Art. 2 - Finalità

Con la L. 27/03/1992 n. 257 sono state definite le Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e con il Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994 le normative e metodologie di applicazione di tale legge. I manufatti contenenti amianto presenti nell'ambiente abitativo o di lavoro, essendo potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario, devono essere trattati con particolare attenzione ed eliminati con una specifica procedura qualora deteriorati. Secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità 06.09.1994, il proprietario dell'immobile nel quale si trovi amianto deve mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di mantenere in buone condizioni tali materiali e prevenire il rilascio di fibre di amianto. Deve designare una figura responsabile con il compito di controllare e tenere idonea documentazione dalla quale risulti l'ubicazione e lo stato di conservazione dei materiali in amianto presenti. La Regione Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 15/03/2011 ha approvato un documento all'interno del quale vi è un protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (espresso come Indice di Degrado). Considerato quindi che i materiali contenenti amianto sono ancora diffusi sul territorio comunale, soprattutto nelle coperture di pertinenze di abitazioni, oltre che nei capannoni artigianali/industriali, ed i costi di rimozione/trasporto/smaltimento possono disincentivare i proprietari all'eliminazione degli stessi, soprattutto in caso di piccoli quantitativi, l'Amministrazione comunale ritiene opportuno promuoverne lo smaltimento tramite contributi a fondo perduto.

Art. 3 – Microraccolta

Si espone in seguito una sintesi delle condizioni di "microraccolta", rimandando alla lettura delle linee guida della Regione Veneto allegate al presente bando (Allegato A).

Quando può essere eseguita la microraccolta: si applica solo ad abitazioni e insediamenti civili

Tipologia dei materiali interessati:

1. amianto in matrice cementizia o resinoida;
2. lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od altro) con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
3. manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in opera; peso complessivo non superiore a 1000 kg;
4. altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso non superiore a 10 kg;
5. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro ...) con peso non superiore a 5 kg.

Altre condizioni necessarie:

- interventi di smontaggio dei manufatti posti in quota eseguiti unicamente dal basso con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile;
- altezza massima consentita del manufatto pari a 3 metri dal suolo.

Art. 4 - Possibili beneficiari del contributo

Proprietari, limitatamente alle persone fisiche (privati) e non giuridiche (ditte) di abitazioni e pertinenze siti nel Comune di Casale di Scodosia (PD), nei quali siano presenti manufatti o coperture contenenti amianto, nelle condizioni previste dalla microraccolta indicata al precedente articolo 2.

Potrà essere erogato un solo contributo per proprietario (e per ciascun immobile).

Ulteriori richieste da parte di un medesimo proprietario (nel caso possieda più immobili all'interno del Comune) potranno eventualmente essere valutate dall'Amministrazione qualora vi sia disponibilità economica.

Nel caso di comproprietà degli immobili, la richiesta di contributo viene presentata da uno solo dei proprietari ma vi devono essere indicati i comproprietari, per i quali lo stesso si assume la responsabilità della domanda.

Art. 5 - Ammontare del contributo

Il contributo per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da abitazioni civili del Comune di Casale di Scodosia nelle condizioni dettate dalla disciplina di micro raccolta definita con deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28-12-2002, lasciando a carico dell'utente solo le spese per lo smaltimento dell'eternit, è stato preventivamente individuato in complessivi di € 15.000,00 (diconsi Euro dodicimila) IVA compresa che sarà inserito nel prossimo bilancio di previsione. A Carico degli utenti graveranno le spese relative allo smaltimento.

Il contributo, a fondo perduto, viene assegnato nella misura di € 312,00 (IVA compresa) e con la consegna gratuita da parte del CONSORZIO PADOVA SUD, per tramite di Padova Tre s.r.l. dell'apposito kit necessario per l'intervento e del sostenimento delle spese di trasporto per il conferimento del materiale raccolto agli impianti di trattamento

Art. 6 – Modalità

La manifestazione di interesse va presentata su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tecnico Comunale, o corredata di un documento di identità del richiedente, con validità in corso.

Si fa presente che non può essere concesso contributo per lo smaltimento di coperture in amianto provenienti da edifici abusivi.

Le richieste saranno evase in ordine di presentazione al Comune, attestato dal numero di protocollo assegnato alla consegna presso l'Ufficio Protocollo.

Il contributo verrà erogato sotto forma di acquisto da parte del Comune del Kit di Microraccolta e del sostenimento delle spese di trasporto del materiale verso gli impianti di trattamento. Il richiedente dovrà dimostrare di aver effettuato i lavori, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, presentando copia dei documenti attestanti l'avvenuta dismissione del manufatto (Formulario di trasporto del rifiuto e relativa fattura) all'Ufficio Tecnico del Comune di Casale di Scodosia (PD).

Qualora il richiedente che ha ritirato il Kit e non dovesse eseguire la microraccolta, verrà addebitato allo stesso il costo del Kit di microraccolta.

Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato sulle richieste, a mezzo di personale incaricato; il diniego al controllo comporterà la mancata accettazione della richiesta o liquidazione del contributo.

Art. 7 – Presentazione richieste

Le richieste si possono presentare al Comune a partire dalle ore 9:00 del giorno successivo alla data del presente avviso e fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2015, utilizzando il modulo per la richiesta reperibile presso l'Ufficio Tecnico.

Si dovrà verificare presso l'Ufficio Tecnico la tipologia di pratica edilizia da predisporre per i lavori di asporto del materiale contenente amianto.

Art. 7 – Informazioni

Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio Tecnico del Comune di Casale di Scodosia (PD) tel 0429 847585 int. 1

Per la corretta dismissione dei manufatti contenenti amianto, contattare il Consorzio Padova Sud, a mezzo della società Padova Tre s.r.l., al n. tel. 800 238 389 – 0429 616911 – fax 0429 619090 – email: sportelloamianto@pdtre.it.

Dalla residenza municipale, li 03/12/2015

Il Sindaco
f.to dott. Stefano Farinazzo

Allegato "A" al bando prot.

Delib. Giunta Reg. n° 1690 del 28/06/2002

Approvazione di "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto".

Bollettino. Uff. Regione Veneto n° 71 del 23/07/2002

Il Vicepresidente e Assessore alle politiche sanitarie avv. Fabio Gava riferisce quanto segue. La rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto è regolamentata dall'art. 34 del D. Lgs. 15.8.1991 n. 277 che prescrive l'obbligo per tutte le ditte che eseguono lavori di rimozione e demolizione di materiali contenenti amianto di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, e trasmettere al Servizio di vigilanza SPISAL dell'Azienda sanitaria territorialmente competente, per il relativo parere preventivo, apposito Piano di lavoro allo scopo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno dai pericoli derivanti dall'amianto.

La norma citata si applica per qualunque tipologia di materiali contenuti amianto ed anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenuti amianto (la c.d. microraccolta).

Con D.G.R. n. 5607 del 31.10.1995, nell'ambito della realizzazione di interventi urgenti in materia di amianto finalizzati a dare una prima attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 10 della L. 27.3.1992 n. 257, e successive normative, veniva adottato un documento contenente il "Protocollo tipo del piano di lavoro per la rimozione di lastre ed altri manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta".

Tale documento, nel fornire indicazioni operative finalizzate ad omogeneizzare l'esercizio dell'attività di vigilanza SPISAL di cui al sopra citato art. 34 del D. Lgs 277/91 e ad orientare correttamente le ditte interessate negli adempimenti richiesti, non affrontava in modo specifico il tema delle microraccolte.

I primi indirizzi della Regione sulla questione sono contenuti nella successiva D.G.R. n. 5455 del 3.12.1996 con la quale venivano approvate, in attuazione del già citato art. 10 della L. 257/92, le Linee del Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente (PRAV) ed, in particolare, al punto 4.4 del documento di linee guida intitolato alla "microraccolta".

La necessità di intervenire per dare maggiore completezza e funzionalità alle indicazioni fornite, data la natura e quantità dei materiali in argomento, ha comportato un ulteriore approfondimento della questione.

A tale scopo ha operato il gruppo regionale amianto DIP-SPISAL, attivo nell'ambito del PRAV, che ha predisposto, dopo ampi e approfonditi confronti, in collaborazione con l'ARPAV e la Direzione regionale per la Tutela dell'ambiente, un apposito documento di "Linee-guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenuti amianto" allegato al presente atto come parte integrante (All. A).

Tale documento, a modifica ed integrazione di quanto deliberato nella citata DGR n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, ha come obiettivo quello di snellire le procedure dell'ente di controllo in quelle particolari situazioni nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, i rischi reali d'inquinamento ambientale e i danni alla salute siano contenuti.

Il documento inoltre è finalizzato a sollecitare le aziende specializzate nelle bonifiche da amianto e le aziende o i consorzi di trasporto e smaltimento rifiuti affinché offrano alla cittadinanza la possibilità di eliminare alcune tipologie di rifiuti contenenti amianto, secondo procedure semplificate e specificatamente illustrate nel documento e, comunque, sicure.

Infine, il documento prende in considerazione la circostanza che la rimozione di piccole quantità di materiali contenenti amianto venga effettuata direttamente anche da privati cittadini definendo, anche per questa tipologia, le procedure di messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

Tutto ciò premesso,

il Vice Presidente e Assessore alle politiche sanitarie conclude la propria relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la legge 27 marzo 1992 n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

Visto l'art. 34 del D. Lgs. 15.8.1991 n. 277 "attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori".

Richiamata la propria D.G.R. n. 5455 del 3.12.1996, ed in particolare il punto 4.4 del documento allegato alla medesima come parte integrante, intitolato alla "microraccolta".

Visto il documento predisposto dal gruppo di lavoro DIP-SPISAL operante nell'ambito del Piano regionale amianto PRAV, in collaborazione con l'ARPAV e la Direzione regionale per la tutela dell'ambiente, contenente "linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto".

Ritenuto di approvare il predetto documento.

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa, a modifica ed integrazione di quanto deliberato con D.G.R. n. 5455 del 3.12.1996 nella parte relativa alla microraccolta, il documento contenente le "Linee guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenuti amianto" allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale (All. A).
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di assicurarne la più ampia diffusione sul territorio.

ALLEGATO A) - MICRORACCOLTA DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Linee-Guida per la rimozione, il trasporto e il deposito provvisorio di piccole quantità di materiali contenenti amianto.

1 - Premessa

La rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA) è regolamentata dall'art. 34 del D.lgs. 277/91, che prevede la stesura di un piano di lavoro da parte dell'impresa appaltata per i lavori, secondo procedure di sicurezza finalizzate alla protezione dei lavoratori dell'impresa stessa e dell'ambiente. Entro novanta giorni il servizio SPISAL di competenza, se lo ritiene opportuno, rilascia le prescrizioni ritenute necessarie cd in seguito effettua la vigilanza sulle modalità di lavoro. La norma citata si applica per qualunque tipologia di MCA (compatti o friabili), ed anche nel caso vengano prodotte modeste o modestissime quantità di rifiuti contenenti amianto (RCA). Pertanto accade, con una certa frequenza, che i proprietari di strutture di piccole dimensioni da demolire o da ristrutturare (es. piccole tettoie), od anche in caso di rinvenimento sul proprio terreno di frammenti di lastre di cemento-amianto, debbano sopportare notevoli difficoltà per il rispetto della legge, dovendo affidare i lavori ad imprese specializzate (che spesso richiedono oneri aggiuntivi anche per

la stesura del piano di lavoro), oltre ai tempi non brevi necessari per l'approvazione del piano stesso. In mancanza di una regolamentazione di questi casi vi è la possibilità reale, già verificata, che il proprietario cerchi di disfarsi dei RCA in modo abusivo, contribuendo all'inquinamento ambientale ed esponendosi a rischi per la salute.

Vi è quindi la necessità di snellire le procedure dell'ente di controllo in particolari situazioni, nelle quali la natura e la quantità dei materiali fanno ritenere che, adottando opportune semplici precauzioni, il rischio reale sia contenuto.

Gli indirizzi della Regione sulla questione sono contenuti nella D.G.R.V n. 5455/96, che recita: "E" auspicabile, per la microraccolta del rifiuto costituito da amianto in matrice cementizia o resinosa, derivante esclusivamente da abitazioni civili e da insediamenti civili, escludendo tassativamente l'origine industriale e/o artigianale e comunque per superfici di tale tipologia di rifiuto inferiori a 50 mq, che le aziende municipalizzate di Igiene Urbana e/o i consorzi pubblici di smaltimento dei rifiuti urbani, istituiscano un servizio di raccolta e di trasporto. I rifiuti provenienti dalla microraccolta possono essere smaltiti in discarica autorizzata anche senza essere accompagnati dal piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 277/91. Con apposito provvedimento della Giunta regionale saranno definite specifiche norme transitorie per l'adeguamento degli impianti esistenti.". Per i motivi accennati, si intende sollecitare le aziende specializzate nelle bonifiche da amianto e le aziende o i consorzi di trasporto e smaltimento dei rifiuti affinché offrano alla cittadinanza la possibilità di eliminare alcune tipologie di RCA, secondo procedure semplificate e comunque sicure, che di seguito verranno specificate ed illustrate.

La normativa vigente non esclude che la rimozione di piccole quantità di MCA venga effettuata direttamente anche da privati cittadini, fermi restando gli obblighi di legge riguardanti il trasporto e lo smaltimento. Il presente documento prende in considerazione anche questa tipologia di microraccolta, definendo le procedure di messa in sicurezza dei MCA e di consegna dei rifiuti alle imprese autorizzate al trasporto.

2 - Oggetto della microraccolta

Si premette che con il termine "microraccolta" non si vuole intendere solo l'attività di prelievo dei RCA confezionati a norma, ma anche l'insieme delle operazioni di rimozione o smontaggio dei MCA ed il loro confezionamento ("microrimozione"), sia che vengano effettuate da ditta specializzata, che dal singolo proprietario. Oltre ai materiali individuati dalla sopracitata D.G.R.V., si ritiene opportuno estendere la tipologia dei manufatti che possono rientrare nelle caratteristiche della microraccolta, fermi restando i limiti sottoindicati, per cui l'elenco aggiornato è il seguente:

1. Lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro).
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto non in opera.
3. Altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.).
4. MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.).

3 - Limitazioni

La D.G.R.V. n. 5455/96 individua delle limitazioni che sono la provenienza, la tipologia e la quantità dei MCA. Si ritiene opportuno che le limitazioni vadano individuate più sulle quantità e sulle modalità di esecuzione della bonifica, piuttosto che sull'identificazione del committente, fermo restando che i MCA devono provenire da insediamenti civili. Pertanto si indicano le seguenti quantità massime:

1. Lastre in cemento amianto (come sopra definite): superficie massima da rimuovere paria 75 mq;
2. Manufatti di vario tipo in matrice compatta (come sopra definiti): peso complessivo non superiore a 1.000 Kg;
3. Altri MCA in confezione originale: peso non superiore a 10 Kg;
4. MCA di uso domestico: peso non superiore a 5 Kg.

Gli interventi di smontaggio di manufatti posti in quota devono essere eseguiti unicamente dal basso, con uso di opera provvisoria a norma o di cesta sopraelevabile. L'altezza massima consentita del manufatto è pari a m. 3 dal suolo.

Per tipologie di MCA non compresi nell'elenco, o per quantitativi che eccedono i limiti indicati va richiesto di volta in volta il parere dell'organo di vigilanza competente per territorio.

4 - Microraccolta effettuata da impresa specializzata procedura autorizzativa

L'impresa che intende effettuare il servizio di microraccolta dovrà predisporre un piano di lavoro generale (PLG), sulla falsariga del modello unico di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione per la Prevenzione n. 265 del 28 aprile 2000 e dovrà presentarlo, una tantum (salvo variazioni), agli SPISAL competenti per territorio, con gli allegati più oltre elencati.

Il PLG, in particolare, dovrà definire:

- a) Gli scopi e le azioni da intraprendere durante i sopralluoghi preliminari, ad esempio dopo la segnalazione di rinvenimento di MCA abbandonati;
- b) Le modalità operative in caso di bonifica, rimozione, confezionamento e smaltimento dei materiali ammessi, suddivise a seconda delle categorie di MCA sopra definite.
- c) La modulistica per le comunicazioni allo SPISAL degli interventi ("Anagrafica di Intervento"), con anticipo di almeno due giorni (esclusi prefestivi e festivi), sull'esempio dell'allegato 1.

In occasione della presentazione del PLG, l'Impresa dovrà fornire documentazione circa:

- 1) Possesso delle autorizzazioni amministrative prescritte dalle leggi.
- 2) Autorizzazione al trasporto dei RCA; autorizzazione al deposito provvisorio dei rifiuti, se previsto.
- 3) Copia del registro di carico e scarico.
- 4) Organizzazione generale e pianificazione dell'impresa relativamente al servizio di microraccolta, ad esempio: flussi informativi interni, composizione delle squadre di intervento per professionalità, rispetto dei previsti modi e termini di ritiro dei RCA, eventuali deleghe di poteri di direzione e coordinamento del personale, ecc.
- 5) Adempimenti ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 277/91: valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori all'amianto.
- 6) L'assunzione regolare dei dipendenti (allegare copia del Libro Matricola).
- 7) Il possesso, da parte dei dipendenti, del Titolo di Abilitazione rilasciato al termine dei Corsi di formazione effettuati ai sensi dell'art. 10 del DPR 8 agosto 1994.
- 8) Idoneità sanitaria dei lavoratori alla mansione specifica di "addetto alla rimozione di MCA", rilasciata dal Medico Competente, aggiornata annualmente.
- 9) Dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC); allegare elenco e caratteristiche tecniche di conformità.
- 10) Dotazione di attrezzature e prodotti specifici, adatti ai lavori; allegare elenco e caratteristiche tecniche di conformità, se previste.
- 11) Dotazione di un mezzo mobile da utilizzarsi come spogliatoio e dotazione di acqua in quantità sufficiente per potersi lavare dopo l'intervento.
- 12) Dotazione di opere provvisorie tali da garantire il lavoro in quota in sicurezza (nel caso di tettoia con copertura in cemento-amianto, il lavoro in quota non deve essere superiore a 3 metri dal suolo).
- 13) Definizione della (o delle) discarica autorizzata in cui smaltire in modo definitivo i rifiuti.

N.B. Contestualmente alla presentazione allo SPISAL competente per territorio, copia del piano di lavoro generale (PLG) va inviata al Dip. Provinciale ARPAV.

5 - Microraccolta effettuata dal singolo cittadino

Come accennato in premessa, la legge non vieta che la rimozione di MCA venga effettuata in proprio dal singolo cittadino, qualora sia proprietario dei manufatti. Trattandosi di lavorazioni potenzialmente pericolose per la salute (si ricorda che l'amianto è un cancerogeno accertato), non si intende incentivare tale attività, ma si ritiene che, con opportuni accorgimenti e dotazioni, i lavori di smontaggio e confezionamento di MCA possano essere eseguiti in sicurezza, nei casi previsti, anche dal proprietario dei manufatti.

Nel caso in cui il cittadino intenda operare in proprio, anche al fine di un corretto smaltimento, è raccomandato di rivolgersi ad un'impresa già autorizzata dal Servizio SPISAL alla microraccolta di MCA.

Deve essere seguita la seguente procedura, ricordando che i materiali, per tipologia e quantità devono essere quelli definiti nei precedenti paragrafi 2 e 3.

- 1) Il proprietario richiede (anche telefonicamente) l'intervento dell'impresa.
- 2) Il tecnico dell'impresa, se necessario, effettua un sopralluogo; in seguito:

- fa compilare al proprietario la scheda di richiesta del servizio di microraccolta di RCA, sull'esempio dell'allegato 2;
- fornisce notizie sui materiali e consegna le istruzioni per il confezionamento dei RCA, sull'esempio dell'allegato 3;
- consegna l'elenco dei materiali occorrenti ed eventualmente un kit contenente i materiali stessi.

3) Dopo la rimozione, al momento della consegna dei RCA all'impresa viene compilata da parte del proprietario e dell'addetto dell'Impresa la seconda parte della Scheda di richiesta del Servizio di microraccolta di rifiuti contenenti amianto (All. 2).

All. 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DI INTERVENTO/COMUNICAZIONE da trasmettere via fax con anticipo di almeno due giorni lavorativi (esclusi prefestivi e festivi) allo Spisal e all'Arpav competenti per territorio

- COMMITTENTE: BARRARE SE SI TRATTA DI RCA RIMOSSI DIRETTAMENTE DAL PROPRIETARIO..... <input type="checkbox"/>	
• LUOGO DELL'INTERVENTO	via/piazza _____ n. _____ Comune di _____ (allegare eventuale planimetria)
• TIPO, QUALITA' E QUANTITA' PREVISTA DEL RIFIUTO DA TRATTARE	<input type="checkbox"/> lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 75); <input type="checkbox"/> manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinyl amianto; specificare tipologia e quantità (max Kg. 1.000); <input type="checkbox"/> altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 10); <input type="checkbox"/> MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità (max Kg. 5); <input type="checkbox"/> Codice CER dei rifiuti smaltiti Pezzi interi <input type="checkbox"/> In opera <input type="checkbox"/> Frammenti <input type="checkbox"/> Fuori opera (ad es. a terra) <input type="checkbox"/> <u>Nel caso di MCA presenti in edifici specificare</u> Abitazione civile <input type="checkbox"/> Scuola <input type="checkbox"/> Ospedale <input type="checkbox"/> Centro sportivo/ricreativo <input type="checkbox"/> Edificio dimesso <input type="checkbox"/> Se copertura: mq _____ anno di posa _____ altezza max dal suolo _____
• DATA PREVISTA INIZIO INTERVENTO (giorno e ora)
• DATA PREVISTA FINE INTERVENTO (giorno e ora)
• CAPO CANTIERE
• ADDETTI ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	1. 2. 3.

Data

Il Datore di Lavoro dell'Impresa

All. 2 - (da redigere in duplice copia: una per il proprietario, una per l'impresa)

Parte prima

**SCHEMA DI RICHIESTA DEL SERVIZIO DI MICRORACCOLTA DI RIFIUTI
CONTENENTI AMIANTO PRODOTTI IN PROPRIO**

Il sottoscritto _____
 nato a _____ residente a _____

in via _____
(eventuale P.IVA _____ C.F. _____)

con la presente richiede all'Impresa _____ sede legale

di usufruire del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

- 1 - Di essere proprietario del materiale contenente amianto di cui chiede lo smaltimento;
- 2 - Che provvederà in proprio, senza aiuto di terzi, alla rimozione ed al confezionamento dei rifiuti, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall'Impresa, come indicato nella "Scheda per il confezionamento dei rifiuti contenenti amianto di provenienza domestica".
- 3 - Che i rifiuti sono costituiti da:

<input type="checkbox"/> lastre in cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro); specificare quantità (max mq 75);			
<input type="checkbox"/> manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto; specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 1.000);			
<input type="checkbox"/> altri MCA in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.); specificare tipologia e quantità.....(max Kg. 10);			
<input type="checkbox"/> MCA di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.); specificare tipologia e quantità..... (max Kg. 5);			
<input type="checkbox"/> Codice CER dei rifiuti smaltiti			
Pezzi interi <input type="checkbox"/>	In opera <input type="checkbox"/>	Frammenti <input type="checkbox"/>	Fuori opera (ad es. a terra) <input type="checkbox"/>
<u>Nel caso di MCA presenti in edifici specificare</u>			
Abitazione civile <input type="checkbox"/>	Scuola <input type="checkbox"/>	Ospedale <input type="checkbox"/>	
Centro sportivo/ricreativo <input type="checkbox"/>		Edificio dimesso <input type="checkbox"/>	
Se copertura: mq _____ anno di posa _____ altezza max dal suolo _____			

Dichiara che i rifiuti in oggetto si trovano in via _____ n. _____ Comune di _____

Data

Firma del proprietario _____

Parte seconda

Il sottoscritto _____ dichiara che in data odierna i materiali descritti nella scheda di richiesta del servizio di microraccolta di MCA sono stati consegnati all'addetto dell'impresa _____,

sig.

confezionati come da istruzioni ricevute.

Data

Firma del proprietario

Firma per ricevuta
dell'addetto dell'impresa

.....

All. 3 - ISTRUZIONI PER IL CONFEZIONAMENTO DEI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO DI PROVENIENZA DOMESTICA CONFEZIONATI DAL PROPRIETARIO

A - Materiali occorrenti

1. Facciale filtrante monouso (mascherina) con grado di protezione FFP3.
 2. Tuta da lavoro monouso in tessuto-non tessuto con cappuccio.
 3. Guanti in neoprene.
 4. Spruzzatore da giardinaggio.
 5. Soluzione incapsulante conforme al Decreto 20 agosto 1999, categoria D.
 6. Teli di polietilene da tagliare secondo necessità, spessore 0.15 - 0.20 mm.
 7. Sacco robusto (per la raccolta di materiali sfusi) di dimensioni 50 x 85 cm spess. 0.25 mm, e sacco grande 100 x 200 cm spess. 0.25 mm.
 8. Nastro adesivo largo, da imballaggio.
 9. Etichette autoadesive indicanti la presenza di rifiuti in amianto.
 10. Eventualmente un pallet (per la raccolta di lastre in "Eternit").
 11. Eventualmente nastro segnaletico per delimitare la zona di intervento.
 12. Attrezzi comuni da lavoro, come cacciavite, pinza, tenaglia, tronchesino, ecc.
 13. Acqua in quantità sufficiente per la bagnatura esterna degli indumenti di lavoro e per lavarsi le mani e la faccia.
- I materiali da 1 a 11 possono essere compresi nel Kit fornito dall'Impresa

B. Modalità di rimozione e confezionamento di lastre in cemento amianto in opera (superficie max. 75 mq).

1. Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
2. In relazione alla distanza dai materiali, valutare l'opportunità di avvertire il vicinato di tenere chiuse le finestre per il tempo necessario.
3. Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
4. Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di lasciarli cadere, di trascinarli.
5. Raccogliere, previa bagnatura con il prodotto incapsulante, gli eventuali materiali contenenti amianto caduti a terra.
6. L'area sottostante la copertura da rimuovere deve essere sgombrata da mobili e suppellettili eventualmente presenti. Le attrezzature ingombranti che non possono essere spostate devono essere completamente ricoperte con fogli di politene.
7. Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
8. Spruzzare le lastre su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.
9. Smontare le lastre con molta cura, tranciando con il tronchesino (o svitando) gli ancoraggi metallici (evitando utensili ad alta velocità). Calare le lastre a terra una ad una.
10. Capovolgere le lastre sul pallet preparato e completare la spruzzatura anche sull'altra faccia.
11. Proseguire impilando il materiale trattato.
12. Chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillare il pacco con il nastro adesivo.
13. Pulire la zona di lavoro, raccogliendo con cura e bagnandoli frequentemente, anche gli eventuali frammenti che vanno insaccati. Pulire gli attrezzi usati con acqua.
14. Applicare sul pacco le etichette autoadesive a norma.
15. Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta

arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.

16. La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati, non deve essere vicina a luoghi di transito di persone e materiali.

NB: ai fini antinfortunistici la rimozione di lastre in opera deve essere effettuata dal basso, con l'uso di un piano di calpestio a norma (es. trabattello); la copertura si deve trovare ad un'altezza non superiore a 3 metri dal suolo

C. Modalità di confezionamento di materiali in amianto presente a terra (quantità massima 1000 Kg)

- Se la zona di lavoro è soggetta al passaggio di terzi, deve essere impedito l'accesso delimitando l'area con nastro bicolore.
- Indossare la tuta con cappuccio e copriscarpe, i guanti e la mascherina.
- Tutte le operazioni devono essere eseguite evitando al massimo di creare polvere, di rompere o tagliare i manufatti, di calpestarli, di lasciarli cadere, di trascinarli.
- Se necessario per il carico del materiale, preparare il pallet incrociandovi sopra due teli di politene, in un'area non frequentata da veicoli e persone.
- Spruzzare i materiali ed il terreno circostante su tutta la superficie a vista con il prodotto incapsulante, per evitare sollevamento di polvere.
- Raccogliere i materiali e, dopo un ulteriore incapsulamento, posizionarli sul pallet o nel sacco.
- Al termine dei lavori effettuare una accurata pulizia della zona e lavare gli attrezzi utilizzati con acqua.
- La zona prescelta per l'accantonamento temporaneo dei rifiuti contenenti amianto, correttamente confezionati deve essere limitata e segnalata.
- Se i rifiuti sono stati pallettizzati, chiudere il pacco con i lembi dei teli ripiegati "a caramella" e sigillarlo con il nastro adesivo.
- Applicare sul pacco o sul sacco le etichette autoadesive a norma.
- Prima della svestizione inumidire la tuta e la maschera con acqua spruzzata; sfilare la tuta arrotolandola dall'interno verso l'esterno, togliere la maschera; riporre il tutto in un sacchetto, che verrà messo assieme ai RCA, fissato con nastro.